

CIRCOLARE N° 10. COVID 19 – MORATORIA – DIVIETO DI REVOCA AFFIDAMENTI ETC.

Egregi Signori,

Ritengo utile ricordare alcuni punti del DL. 18/2020, che prevede, tra l'altro, misure relative alla moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito concesse da banche e intermediari finanziari a micro, piccole e medie imprese.

L'art. 56 del DL, prevede < Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19>


Le imprese danneggiate dalla diffusione di COVID-19 che hanno esposizioni debitorie nei confronti di banche, intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia, possono avvalersi per il tramite di **apposita comunicazione** delle seguenti misure di sostegno finanziario, di cui al comma 2, lett. a), b) e c) del suddetto decreto:

- a) **le aperture di credito** sino a revoca **e i prestiti** accordati a fronte di anticipi su crediti in essere alla data del 29 febbraio 2020 o quelli in essere alla data di pubblicazione del decreto (17 marzo 2020), se superiori, **non possono essere revocati neanche in parte** (sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata), fino al 30 settembre 2020;
- b) il rimborso dei prestiti non rateali che scadono prima del 30 settembre 2020 è posticipato, senza alcuna formalità, al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni. Eventuali **elementi accessori** al contratto di finanziamento sono prorogati coerentemente senza formalità. Come precisato dalla relazione illustrativa al decreto, la restituzione dei predetti prestiti avviene con modalità che non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese;
- c) il pagamento delle rate o dei canoni **di leasing relativi ai mutui e altri finanziamenti** a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza prima del 30 settembre 2020 è **sospeso sino al 30 settembre 2020**. È facoltà delle imprese richiedere la sospensione del pagamento dell'intera rata o soltanto dei rimborsi in conto capitale.

Tenere presente che:

PAUTRIE' & ASSOCIATI

Via Giovanni Somis, 12 | 10138 Torino | Tel. 011/4330209 (r.a.) Fax 011 4330180
mail: segreteria@pautrier.it | www.pautrier.it





- per “**elementi accessori**” si intendono tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, tra i quali, in particolare, garanzie (pegno, fideiussione etc) e assicurazione (**nonché i contratti in derivati**); questi contratti sono prorogati senza formalità, automaticamente, alle condizioni del contratto originario;

E' da ritenere che, ovviamente, decorrano anche interessi e spese.

Anche per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti di cui alla lettera a), permangono inalterati gli elementi accessori al contratto di finanziamento senza alcuna formalità;

Il periodo di sospensione di cui alla lettera c) comprende anche la rata in scadenza il 30 settembre 2020, vale a dire che la rata in scadenza il 30 settembre non deve essere pagata.

I soggetti beneficiari (art. 56, commi 4 e 5)

Possono accedere alle citate misure le **micro, piccole e medie imprese** (PMI), aventi sedi in Italia, appartenenti a tutti i settori, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell'epidemia. **[NOTA:** Micro Imprese: meno di 10 dipendenti, fatturato NON superiore a 2 Ml; Piccola Impresa: meno di 50 dipendenti; fatturato non superiore a 10 Ml; Media impresa: fino a 250 dipendenti; fatturato NON superiore a 50 ml]. Il Ministero Sviluppo Economico (c.d. MISE) del 22 marzo scorso, sono ricompresi nella platea dei “facilitati” anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA (tra cui, i professionisti e le ditte individuali).

Per accedere alle misure, l'impresa **non deve avere posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate**, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. **In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.**

ATTENZIONE:

Modalità di accesso alle misure (art. 56, comma 3). Sembra che queste facilitazioni, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, NON siano automatiche, ma che debbano essere “richieste”. Come? I soggetti che intendono accedere alle citate misure devono presentare dalla data di entrata in vigore del decreto-legge alla propria banca/intermediario finanziario una specifica comunicazione, corredata della dichiarazione con la quale l'impresa autocertifica ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.





Secondo quanto precisato dal Ministero, nella suddetta comunicazione l'impresa deve *tra l'altro* (e l'altro, che cosa sarebbe?) **auto-dichiarare**:

- il finanziamento (o il contratto di apertura credito, o sconto, sconto fatture, etc) per il quale si presenta la comunicazione/ richiesta di moratoria;
- *"di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19"*;
- di soddisfare i requisiti per la qualifica di micro, piccola o media impresa;
- di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000.

Le banche e gli intermediari finanziari vigilati e gli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia **sono tenuti ad accettare** le comunicazioni di moratoria **se rispettano** i requisiti previsti dal decreto-legge.

In altre parole, la banca NON DEVE verificare la veridicità delle autodichiarazioni effettuate dalle imprese, ma deve solo verificare che la predetta comunicazione contenga formalmente gli elementi sopra indicati.

La comunicazione può essere inviata da parte dell'impresa anche via PEC, ovvero attraverso altre modalità che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.

Infine, quando le Banche piangeranno miseria e rifiuteranno di fare credito, occorre ricordare che il D.l. citato prevede una serie di importanti garanzie dello Stato (e quindi nostre) a favore delle Banche medesime per le sofferenze derivanti dall'emergenza.

Cordiali saluti

avv. Paolo Pautrié

avv. Robert Di Maggio

